

# Regolamento sull'emissione di buoni di partecipazione della Banca Cantonale Grigione.

Approvato dal Consiglio di Banca il 25 novembre 2016

## 1 Disposizioni generali

### 1.1 Principio

Ai sensi dell'art. 9 della Legge sulla Banca Cantonale Grigione (LBCG), la Banca può emettere buoni di partecipazione (BP),

perseguendo la più ampia diversificazione possibile in merito al possesso dei buoni di partecipazione, in particolare nel Cantone dei Grigioni.

### 1.2 Emissione

Il Consiglio di Banca decide in merito all'emissione di buoni di partecipazione. Determina la somma delle emissioni, il valore nominale del BP e il prezzo di emissione.

Il capitale di BP deve essere liberato interamente.

### 1.3 Configurazione del BP

Il BP è intestato al titolare. È cartolarizzato in un certificato individuale o in titoli collettivi o può essere emesso anche come diritto valore.

Non sussiste alcun diritto all'emissione sotto forma di titoli o alla consegna del BP.

### 1.4 Aggio

Il maggior ricavo (aggio) conseguito al momento dell'emissione di BP rispetto al valore nominale al netto dei costi di emissione viene assegnato alle riserve aperte.

### 1.5 Quotazione in borsa

Per quanto possibile, i BP vengono quotati in borsa.

## 2 Status giuridico dei partecipanti

### 2.1 Dividendo

I BP danno diritto a un dividendo che corrisponde proporzionalmente alla distribuzione degli utili al Cantone.

### 2.2 Diritto di opzione

I partecipanti hanno diritto a percepire nuovi buoni di partecipazione solo in caso di emissione di nuovi BP e in misura corrispondente al loro attuale possesso.

Il Consiglio di Banca può limitare o escludere tale diritto di opzione.

### 2.3 Risanamento del capitale e quota di liquidazione

In caso di un eventuale risanamento del capitale, il capitale di dotazione e il capitale di BP sono trattati allo stesso modo.

I partecipanti hanno diritto a una quota proporzionale del risultato di un'eventuale liquidazione. Un'eventuale modifica della forma giuridica della Banca Cantonale Grigione non equivale a una liquidazione.

### 2.4 Diritto all'informazione

I partecipanti hanno diritto alla consegna del presente Regolamento nonché del rapporto annuale di gestione della banca e alla comunicazione delle delibere che incidono direttamente sui loro diritti.

Il Consiglio di Banca può invitare i partecipanti alle assemblee e informarli sull'andamento degli affari della Banca. L'Assemblea dei partecipanti ha una funzione puramente informativa e non organizzativa.

### 2.5 Parità di trattamento

Non è ammessa la creazione di PB che godano di diritti migliori.

## 2.6 Assenza del diritto di partecipazione

Ai buoni di partecipazione non sono abbinati diritti di partecipazione. Le decisioni delle autorità federali e cantonali nonché degli organi della Banca nell'ambito della LBCG, in particolare in merito all'approvazione del conto annuale e del rapporto di gestione nonché all'impiego dell'utile di esercizio, sono giuridicamente vincolanti per i partecipanti. È fatto salvo il punto 2.8.

## 2.7 Comunicazioni

Gli inviti e le comunicazioni ai partecipanti avvengono mediante pubblicazione unica nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni e in un quotidiano pubblicato nel Cantone dei Grigioni.

## 2.8 Diritto di impugnazione

Le decisioni del Consiglio di Banca che riguardano i diritti dei partecipanti ai sensi del presente Regolamento possono essere impuginate dal partecipante presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni entro 20 giorni dalla pubblicazione.

## 3 Disposizioni finali

### 3.1 Modifica del Regolamento

Il Consiglio di Banca può modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento, fatti salvi i diritti irrevocabilmente conferiti ai partecipanti, quali parità di trattamento, dividendo, quota di liquidazione e informazione.

### 3.2 Diritto sussidiario

Salvo disposizione contraria del presente Regolamento, in merito all'emissione, allo status giuridico dei partecipanti, al capitale di BP e ai BP si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.

### 3.3 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio di Banca il 25 novembre 2016, entra in vigore il 1° gennaio 2017.